

## Osservazioni e commenti alle linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023

### Commenti e osservazioni su art. 2.4 “Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti”

Si riconosce il notevole impatto generato dal **Bando UTT** per il rafforzamento, in termini di risorse umane, degli uffici di trasferimento tecnologico.

Queste risorse hanno permesso di ampliare le attività, intensificare i rapporti con il tessuto produttivo nazionale e promuovere la brevettazione.

Tuttavia, non tutte queste risorse hanno completato i loro percorsi e non tutte le università sono state in grado di cogliere le opportunità offerte dal Bando per la loro stabilizzazione.

Questo può rappresentare un ostacolo alla completa riuscita delle future edizioni del Bando. Per rafforzare le azioni poste in essere in questo senso dal MISE si propone di riconoscere alle persone che completano i percorsi formativi del biennio di finanziamento, una sorta di “certificazione delle competenze”, che motivi le risorse alla partecipazione e alla conclusione del percorso.

Questa certificazione potrebbe poi essere riconosciuta in altri percorsi di qualificazione professionale del settore che si stanno ipotizzando anche in Italia (con il riconoscimento della figura del Technology Transfer Manager).

Nello stesso senso potrebbe essere offerta a tali risorse la possibilità di accedere, a condizioni “agevolate”, a percorsi di qualificazione professionale quali ad esempio un Master in Trasferimento Tecnologico e Open Innovation.

Si propone inoltre il rafforzamento della rete tra le risorse stesse, funzionale a forme di scambio e condivisione di procedure, standard e buone pratiche tra i vari Atenei.

Relativamente alla **Piattaforma Knowledge Share**, si suggerisce di progettare per il futuro ulteriori potenziamenti in ottica di strumento operativo e “innovativo” per la concessione di licenze.

Ad esempio, la piattaforma eventualmente a seguito del pagamento di un canone da parte delle aziende, potrebbe mettere a disposizione informazioni ulteriori sulle tecnologie proposte e offrire canali privilegiati per concludere licenze. In alcuni paesi, le università utilizzano già delle piattaforme che consentono il licensing diretto (per lo più non esclusivo) dei brevetti o altri titoli di proprietà industriale attraverso contratti semplificati e pagamenti con carta di credito (ad esempio la piattaforma <https://e-lucid.com/>, usata da alcune università inglesi e americane)

Riguardo all’iniziativa del **Proof of Concept** si auspica il proseguimento e l’intensificazione in termini di risorse disponibili. Inoltre, si potrebbero ipotizzare altre forme di incentivazione affinché le imprese investano sempre più in percorsi di verifica delle tecnologie brevettate dalle università, con successiva acquisizione dei diritti di PI.

Ad esempio, la partecipazione a strumenti già esistenti, come Brevetti + potrebbe ricevere una premialità se riguarda brevetti universitari in licenza; oppure, potrebbero essere elaborate ed applicate forme di sostegno alle spese brevettuali (in forma di voucher) per i brevetti universitari concessi in licenza alle imprese, ovvero un collegamento tra il licensing accademico e forme di sgravio/agevolazioni fiscali, ovvero un credito fiscale sull’acquisto di brevetti universitari, ad esempio fino al 60% dell’importo come già avviene per investimenti in riqualificazione di beni culturali.

## **Commenti e osservazioni su art. 2.5 “Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese”**

Si prevede una intensificazione dei servizi offerti dagli **IP Manager** alle imprese. Potrebbe essere utile prevedere che anche le Università e gli enti di ricerca possano accedere in forma concordata a questo tipo di servizi, offrendo così un ulteriore supporto all'attività di valutazione del portafoglio e definizione delle strategie di valorizzazione.

### **Proposta di modifica nell'ambito dell'obiettivo di cui capitolo 1.1. “Aggiornare la legislazione di settore”**

#### **RIFORMA DELL'ART. 65 CPI.**

Si propone di prendere in considerazione, nell'ambito dell'obiettivo di aggiornamento della legislazione di settore, la riforma dell'art. 65 del C.P.I., la cui attuale formulazione, introdotta dall'art. 7, legge n. 383/2001, attribuisce ai ricercatori delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca la proprietà delle invenzioni (c.d. “Professor's privilege”) in deroga al regime generale delle invenzioni industriali sviluppate nell'ambito dei rapporti di lavoro (art. 64 del C.P.I.).

La riforma della norma in questione e del relativo sistema c.d. del “Professor's privilege” in favore di una titolarità istituzionale delle invenzioni è in discussione da molti anni e si fonda su vari ordini di argomentazioni tra cui:

- Tale sistema di fatto realizza una disparità di trattamento tra dipendenti delle Università e dei centri di ricerca e altri lavoratori, censurabile ex art. 3 della Costituzione.
- Tale sistema disallinea e “isola” il nostro Paese nel contesto internazionale: in quasi tutti i Paesi la proprietà dell'invenzione è attribuita all'ente, mentre la soluzione italiana è attualmente adottata solo dalla Svezia.
- La riforma, attribuendo agli enti la titolarità delle invenzioni derivanti dalla ricerca pubblica, garantirebbe maggiore chiarezza ed omogeneità sulla titolarità dei risultati di ricerca e agevolerebbe la valorizzazione degli stessi.
- Lo scenario nel quale era stata introdotta l'attuale formulazione dell'art. 65 CPI è profondamente mutato e le giustificazioni alla base di tale scelta sono da ritenersi oggi ampiamente superate, stante il ventennio di progressi effettuati dalle Università italiane in ambito di trasferimento tecnologico.
- Sarebbe comunque possibile abolire il sistema del “Professor's Privilege” preservando, mediante l'introduzione di alcune eccezioni alla regola della titolarità istituzionale, la tutela del ricercatore in caso di inerzia dell'Università o dell'EPR, come già proposto all'interno della Commissione Ministeriale incaricata di redigere lo schema di decreto correttivo nel 2010 (poi adottato con decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131) in virtù di quanto previsto dalla legge delega per la riforma del CPI art. 19, co. 15 lett. d della legge n. 99/2009, ma cui non venne dato seguito con il D. Lgs citato.
- Si precisa altresì che le previsioni in merito ai proventi derivanti dallo sfruttamento a favore degli inventori, già contenute nel citato art. 65, andrebbero comunque mantenute, nella misura del 50% agli inventori nel loro insieme e del 50% all'Università o EPR. Ciò sempre al fine di incentivare i ricercatori a dedicare sia attenzione alla generazione di idee dal potenziale impatto socio-economico che energie nel supportare l'attività di brevettazione.

Sul tema sia l'Associazione Netval, che AICIPI, per citare soltanto due tra le realtà associative del settore, si sono espressi nel corso degli anni e dell'accesso dibattito sulla questione, a favore della riforma in questione.

La riforma consentirebbe altresì di prevedere per le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti di ricerca una norma analoga all'art. 64, comma 6 CPI.